



CITTA' DI BRINDISI

Regolamento per la disciplina dell'apprendistato negli uffici comunali

approvato con deliberazione G.C. n°386 del 19/12/2024

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le procedure mediante i quali il Comune di Brindisi può reclutare, fino al termine stabilito dalla legge, con contratto a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale, ai sensi dell'art.3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. Con il presente regolamento sono determinati altresì i contenuti omogenei delle convenzioni non onerose che l'amministrazione comunale può stipulare, fino al termine stabilito dalla legge, con le istituzioni universitarie per l'individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro.
3. Alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nel limite del 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in deroga alle vigenti previsioni degli articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Le procedure di reclutamento si svolgono nel rispetto del *Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure selettive* approvato con deliberazione G.C. n° 424 del 28/12/2023, ad eccezione di quanto specificamente previsto negli articoli successivi.

Art. 2 (Requisiti per l'ammissione alle prove concorsuali)

1. Con appositi avvisi pubblicati sul portale di reclutamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (www.inpa.gov.it) l'Amministrazione comunale stabilisce i requisiti ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dei soggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. I requisiti di ammissione sono stabiliti conformemente a quanto previsto dalla normativa statale e regolamentare in materia di accesso al pubblico impiego.
3. I limiti di età per l'ammissione sono stabiliti conformemente alla disciplina generale in tema di apprendistato, fermo restando quanto stabilito al

secondo comma dell'articolo precedente in merito ai contratti di formazione e lavoro nell'ambito delle convenzioni con le istituzioni universitarie.

Art. 3 (Tipologie delle prove selettive)

1. Le procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni di cui al presente regolamento prevedono l'espletamento di una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale.
2. La prova scritta, vertente sulle materie indicate nei bandi di cui all'articolo 2, può consistere:
 - a. nella redazione di uno o più elaborati sintetici
 - b. in questionari a risposta multipla.
 - c. nella redazione di un di un progetto, di uno o più pareri, nella formazione di schemi di uno o più atti amministrativi o tecnici;
 - d. in più quesiti a risposta sintetica.
3. L'amministrazione, per lo svolgimento delle prove scritte mediante questionari, può avvalersi del supporto di soggetti esterni, ai fini della redazione e/o somministrazione e/o correzione dei quesiti (anche tramite sistemi automatizzati), ferme restando le competenze della commissione giudicatrice per la valutazione delle prove.
4. I bandi prevedono, e valorizzano con apposito punteggio, l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
5. La prova orale è volta ad accertare il possesso dell'insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e attitudinali, nonché la conoscenza della lingua inglese.

Art. 4 (Territorialità del reclutamento)

1. Le procedure selettive di cui al presente regolamento sono bandite dall'amministrazione sulla base del proprio ambito territoriale. A tal fine i relativi bandi prevedono in maniera alternativa e/o cumulativa, il possesso dei seguenti requisiti da parte dei candidati:
 - a. Essere legalmente residenti dal almeno cinque anni nel territorio del Comune di Brindisi;
 - b. Essere stati residenti nel Comune di Brindisi per almeno 18 anni ed aver cambiato residenza per ragioni di studio o di lavoro.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale, il criterio di residenza può

essere allargato, in relazione al singolo bando, al territorio dei comuni della Provincia di Brindisi ovvero ai Comuni limitrofi nel raggio di 50 Km.

3. L'Amministrazione stipula le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, prioritariamente con le istituzioni universitarie aventi sede, anche periferica, all'interno del territorio comunale, provinciale e regionale, nonché con le università aventi sede nei territori regionali confinanti o limitrofi per le discipline non presenti nell'ambito territoriale di appartenenza.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, nel caso di convenzioni stipulate con università telematiche, si applicano tenuto conto del luogo in cui le medesime hanno sede legale.

Art. 5 (Criteri di valutazione dei titoli accademici)

1. Nell'ambito delle selezioni di cui all'articolo 2 sono oggetto di valutazione i titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami e gli eventuali titoli di specializzazione *post lauream*, nonché le eventuali esperienze professionali documentate.
2. L'Amministrazione individua negli avvisi di cui all'articolo 2 i titoli valutabili e le materie oggetto delle prove d'esame secondo criteri di rilevanza e di attinenza con il profilo messo a concorso, valorizzando il merito, mediante l'attribuzione dei punteggi che tengano conto dell'età anagrafica, della regolarità dello svolgimento del percorso di studi, intesa come coerenza temporale al piano di studi programmato e del voto di laurea, ovvero della media ponderata dei voti conseguiti, anche calcolata solamente su un numero predeterminato di materie qualificanti il percorso di studio, in numero non inferiore a cinque.
3. Costituiscono criteri di valutazione:
 - a. l'attinenza della tesi di laurea e degli elaborati redatti a conclusione dei percorsi di formazione *post lauream* rispetto ai caratteri e alle funzioni del profilo professionale bandito;
 - b. la rilevanza e la pertinenza delle esperienze professionali documentate con il profilo da ricoprire, nonché la durata delle medesime, ove attinenti;
 - c. le competenze in materia di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione, acquisite nell'ambito dei percorsi accademici di studi, conclusi o in corso di svolgimento, orientati alle esigenze dell'amministrazione, anche mediante il superamento di esami concernenti materie tecniche.
4. L'Amministrazione individua i titoli e le esperienze professionali oggetto

di valutazione, tenendo in considerazione le caratteristiche della platea dei destinatari a cui la misura si rivolge.

5. L'amministrazione procedente individua, ai fini della valutazione della media ponderata dei voti, un numero minimo di cinque esami, facenti parte del medesimo percorso di studi, attribuendo un valore incrementale che aumenta, in maniera proporzionale, all'approssimarsi del voto massimo complessivo.
6. In un'ottica di semplificazione delle procedure concorsuali, l'Amministrazione può prevedere un numero massimo di titoli che ciascun candidato può presentare.
7. In ogni caso, i titoli e l'eventuale esperienza professionale non possono concorrere, in misura superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale, ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 6 (Bando di concorso)

1. Il bando di concorso è pubblicato sul portale del reclutamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (www.inpa.gov.it), nonché nel sito web istituzionale, precisamente in *home page*, nella sezione *Amministrazione Trasparente* e all'Albo Pretorio.
2. In un'ottica di valorizzazione del merito, limitatamente alle procedure selettive attivate sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 7, il bando di concorso prevede che la media ponderata dei voti conseguiti negli esami individuati concorre in misura almeno pari a un quarto alla formazione del punteggio finale.
3. In relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente regolamento, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001

Articolo 7 (Convenzioni)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, stabiliscono:
 - a) gli ambiti delle competenze e professionalità che le modalità di reclutamento oggetto del presente regolamento si propone di

- accrescere;
- b) il contesto produttivo ed organizzativo all'interno del quale si intendono collocare i soggetti selezionati all'esito della procedura concorsuale;
 - c) la presenza, in seno alle commissioni esaminatrici, di almeno un docente dell'università stipulante, esperto nelle materie oggetto di concorso;
 - d) l'attivazione di progetti di formazione universitaria e di corsi professionalizzanti, volti ad agevolare l'accesso al mondo del lavoro pubblico, sulla base delle prospettive dei fabbisogni del Comune di Brindisi;
 - e) la formazione "on the job" a favore del personale reclutato con le modalità di cui al presente regolamento;
 - f) la programmazione di seminari a cui partecipano rappresentanti del Comune di Brindisi per la presentazione, agli studenti, delle possibilità occupazionali offerte.

Art. 8 (Inquadramento e mutamento del rapporto)

1. Il personale assunto ai sensi del presente provvedimento è inquadrato nell'area dei funzionari e della E.Q., a livello retributivo iniziale, del comparto Funzioni Locali.
2. Il personale di cui al comma 1 in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, che abbia ricevuto una valutazione positiva del servizio prestato, alla scadenza dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro stipulati, è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Ai fini dell'assunzione di cui al comma 2, la valutazione positiva deve essere accompagnata da una relazione motivata concernente il servizio prestato, le attività svolte e la performance conseguita.

Art. 9 (Formazione e tutoraggio)

1. All'atto della stipula del contratto di apprendistato o di formazione e lavoro, viene individuato un tutor (dirigente o funzionario) per l'accompagnamento e la supervisione del neoassunto nel percorso formativo, sia mediante formazione in aula che mediante formazione "on

the job". I tutor individuati sono coordinati dall'Ufficio Formazione in merito alla formazione generale comune a tutti i settori.

2. Il percorso formativo viene allegato al contratto individuale di lavoro, ed è articolato in base alla normativa e alla prassi del settore di riferimento.
3. La relazione motivata di cui al comma 3 dell'art.8 viene redatta dal tutor, sulla base dei modelli predisposti dall'Ufficio Risorse Umane.

Art. 10 (Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione)

1. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art.2, comma 1, possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 4, del citato decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. Il presente articolo integra le disposizioni del *Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure selettive* approvato con deliberazione G.C. n° 424 del 28/12/2023,

Art. 11 (Disposizioni finali)

1. Ai fini del presente regolamento, non si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come disposto dall'art. 9 del DM 26 dicembre 2023 adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
2. Tutte le norme del presente regolamento si intendono automaticamente integrate, modificate o abrogate dalle norme imperative di rango legislativo (statale o regionale) via via vigenti nelle materie qui disciplinate. Non è necessaria una espressa modifica del presente regolamento.
3. Negli atti deliberativi e nelle determinazioni dirigenziali si applicano le suddette novelle normative dando evidenza, nella parte motiva, della eventuale incompatibilità con le norme regolamentari, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale formatasi nei casi di ambiguità interpretativa.
4. Nel caso in cui le norme di cui al secondo comma abbiano carattere dispositivo, le stesse si intendono derogate dalle norme del presente regolamento, per quanto applicabili.

5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di *lexspecialis* previste nel bando di concorso e, in via subordinata, le disposizioni del DPR 487/1994 e s.m.i.
6. In caso di residui dubbi interpretativi, si applicano i principi comunque desumibili dal complesso delle norme del presente regolamento e dalle *best practice* delle pubbliche amministrazioni, nonché i principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza